



Università degli Studi di Trieste – Finanziamento di Ateneo  
per progetti di ricerca scientifica – FRA 2015.



Impaginazione  
Verena Papagno

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2018.

Proprietà letteraria riservata.  
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa  
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,  
le fotocopie e altro), sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-8303-992-8 (print)  
ISBN 978-88-8303-993-5 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste  
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste  
eut@units.it  
<http://eut.units.it>  
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

La banca dati  
TERMitLEX:  
un nuovo modello  
interdisciplinare  
per la terminografia  
giuridica

a cura di  
Marella Magris



# sommario

- 7 *Marella Magris*  
Introduzione
- 23 *Mitja Gialuz*  
La collaborazione tra giuristi e linguisti a Trieste: un progetto per l'Europa
- 33 *Federica Scarpa*  
La terminologia giuridica italiana tradotta in inglese: il caso del Codice di procedura penale
- 49 *Luca Ballerini*  
La traduzione giuridica nella prospettiva del giurista. La parabola delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore
- 67 *Vincenzo Inzerillo*  
Da TERMit a TERMitLEX: struttura del database e visualizzazione dei contenuti
- 87 *Katia Peruzzo*  
Risorse terminologiche su misura: indagine e riflessione sulle necessità e le preferenze degli studenti di Giurisprudenza
- 107 *Gianluca Pontrandolfo*  
TERMitLEX al servizio della traduzione giuridica tra spagnolo e italiano
- 125 *Dolores Ross*  
Insieme ma non per sempre? Uno sguardo socio-giuridico e linguistico sui nuovi modelli familiari in Italia e nei Paesi Bassi
- 151 *Maria Cristina Barbieri*  
L'apporto del giurista al lavoro terminografico: una guida tra fonti europee e diritto interno nel diritto penale finanziario

# Insieme ma non per sempre? Uno sguardo socio-giuridico e linguistico sui nuovi modelli familiari in Italia e nei Paesi Bassi

DOLORES ROSS

## 1. INTRODUZIONE

Gli ultimi decenni hanno visto profondi mutamenti nei rapporti relazionali tra le persone, mutamenti che hanno portato a concepire la famiglia sempre più come “luogo dei propri affetti e della realizzazione dell’individuo, allontanandosi da una visione per così dire istituzionale [...] caratterizzata dal fine procreativo e dalla diversità di sesso” (Gasparini 2012: 12). Uno dei motori dietro le trasformazioni nella sfera affettivo-relazionale è quello di un minore orientamento da parte delle persone verso le tradizioni borghesi e l’ideale della famiglia tradizionale. I profondi cambiamenti sociali hanno innescato rapidi sviluppi legislativi (Boele-Woelki *et al.* 2006: 172, 241), con il risultato di una società contemporanea caratterizzata da una “sempre maggiore diffusione di differenti modelli di struttura familiare sostanzialmente inesistenti in passato” (Valvo 2013: 9).

Generalmente, i Paesi del nord Europa hanno preceduto quelli del sud nel trovare forme di riconoscimento legislativo alle trasformazioni nella sfera affettivo-relazionale. Un esempio di confronto nord-sud viene offerto nel presente lavoro, che si propone di illustrare la situazione delle forme di convivenza regolamentate in Italia e nei Paesi Bassi, per poi aggiungere alla discussione delle considerazioni di natura terminologico-testuale e di tecnica comunicativa.

Partendo da una rapida rassegna a livello europeo (sez. 2), lo studio si focalizza sulla realtà giuridico-sociale olandese e italiana, presentando il quadro legislativo nei due Paesi con la relativa cronologia (sez. 3), discutendo gli aspetti principali delle unioni civili in Italia e Olanda (sez. 4) e del contratto di convivenza olandese (sez. 5), e rispondendo infine alla domanda di quale sia la diffusione delle varie forme di convivenza nei Paesi Bassi (sez. 6). Poi, la prospettiva si fa più linguistica. Dopo aver analizzato la struttura e la contestualizzazione dei testi legislativi olandesi e italiani sulle unioni civili, tenendo presente quali sono gli attori sociali e i canali di comunicazione coinvolti in questa realtà di diritto di famiglia, si indaga sull'opportunità di un'adeguata comunicazione al pubblico (sez. 7). Il lavoro si conclude con un'indagine linguistico-terminologica (sez. 8): verranno esaminate le denominazioni italiane e olandesi delle leggi e le varianti abbreviate, e si tratterà un profilo linguistico di alcuni concetti chiave.

## 2. CONTESTO EUROPEO E NORMATIVE NAZIONALI

Per meglio inquadrare il fenomeno della tutela giuridica delle coppie, è opportuno ampliare lo sguardo collocandosi in un contesto europeo. Innanzitutto perché “la disciplina delle convivenze non fondate sul matrimonio introdotta in altri sistemi giuridici inevitabilmente influenza i dibattiti interni” (Grasso 2007: 1). Inoltre, perché guardare a modelli già vigenti “offre un'importante misura di valutazione della bontà del modello stesso [...] oltre a costituire un'interessante pietra di paragone” (Grasso 2007: 1). E poi, viviamo una rivoluzione digitale che ha creato un mondo sempre più globalizzato, dove popoli, culture, conoscenze, affari e comunicazioni superano i confini in volumi sempre maggiori (Jiménez-Crespo & Singh 2016: 245).

L'Unione europea ha da sempre manifestato una posizione di decisa apertura verso le unioni di fatto o civili “anche per il tramite di atti non giuridicamente vincolanti come raccomandazioni e risoluzioni”, cercando di garantire alle famiglie non tradizionali “gli stessi diritti che l'ordinamento giuridico riconosce alla famiglia fondata sul matrimonio” (Valvo 2013: 10). Ma benché gli Stati membri siano stati, già da tempo, sollecitati dalle istituzioni europee a modificare i propri ordinamenti e adottare “leggi adeguate alla tutela dei diritti dei conviventi, nel tentativo di perseguire l'uniformità del diritto nel sistema” (Zudé 2016: 3), ad oggi non esiste un quadro normativo europeo unitario. Invece, i continui mutamenti rendono indispensabile “l'adozione di una normativa, più o meno condivisa e condivisibile, da parte degli Stati membri dell'Unione” (Valvo 2013: 9). Questo anche in relazione al problema del riconoscimento reciproco dei nuovi modelli familiari (Europa.eu).

Cercando di rispondere alla domanda di come i Paesi dell'Unione europea abbiano affrontato il fenomeno sociale della diffusione di nuove forme familiari, si scopre che “il quadro normativo europeo in materia è piuttosto fram-

mentato e niente affatto integrato” (Valvo 2013: 14). Si possono distinguere tre macrogruppi.

Innanzitutto ci sono Stati membri che non hanno adottato alcuna disciplina legislativa sulle unioni registrate, come Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia (Europa.eu; RaiNews 2016).

Il secondo gruppo è costituito da Paesi che, a partire dalla fine degli anni Novanta, hanno regolamentato le unioni civili attribuendo alle coppie diritti simili a quelli del matrimonio. Le unioni civili variano da Paese a Paese: possono riguardare sia coppie di sesso diverso che coppie dello stesso sesso, oppure esclusivamente coppie di sesso uguale. I diritti e doveri garantiti sono identici, lievemente diversi o molto diversi da quelli delle coppie coniugate.

La Danimarca è divenuta nel 1989 il primo Paese al mondo a dare alle persone omosessuali la possibilità di ufficializzare il rapporto di coppia, con la legge sulla *registreret partnerskab*, che concedeva ai partner registrati molte prerogative e diritti riservati, fino ad allora, ai coniugi. Sono seguiti altri Paesi, fra cui Paesi Bassi (*geregistreerd partnerschap*, 1998) e Germania (*Eingetragene Lebenspartnerschaft*, 2001). In Francia è stata istituita, nel 1999, una forma più diluita con il Pacs (*Pacte civil de solidarité et du concubinage*): un “patto” che crea fra i due contraenti – di sesso diverso o dello stesso sesso – obblighi di assistenza reciproca ma non attribuisce diritti successori, non crea vincoli di parentela o affinità, non legittima all’adozione di minori, né da esso discendono effetti in ordine ai rapporti di filiazione (Professionisti 24).

Il terzo gruppo è costituito dagli Stati che riconoscono alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio. Questi Paesi hanno superato il preconcetto che attribuisce solo alle coppie eterosessuali il diritto di sposarsi, rendendo l’istituto del matrimonio indifferente alla tendenza sessuale della coppia (Zudè 2016: 3). Da battistrada ha fatto l’Olanda che, nel 2001, ha aperto il matrimonio civile alle coppie gay, conferendo loro gli stessi diritti e doveri delle coppie etero. Sono seguiti molti altri Paesi, come Belgio (2003), Spagna (2005), Islanda (2010), Norvegia (2009), Svezia (2009), Finlandia (2014), Gran Bretagna (2013), Danimarca (2012), Francia (2013), Lussemburgo (2015). L’Irlanda è stata il primo Paese a dire sì alle nozze gay con un referendum; gli altri hanno approvato le unioni omosessuali per via parlamentare (RaiNews 2016; The Guardian 2016; Passaglia 2012: 6; Wagner *et al.* 2014: 38).

Diversi Paesi che avevano già istituito le unioni civili hanno optato in seguito per la loro abolizione con l’introduzione del matrimonio per le coppie gay. In Danimarca la *registreret partnerskab* è stata abrogata nel 2012 dalla legge che ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso (RaiNews 2016). La stessa situazione si è verificata in altri Paesi scandinavi, mentre in Germania la *Eingetragene Lebenspartnerschaft* è stata abrogata dalla legge del 20 luglio 2017 per l’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso (*Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts* [Legge sull’introduzione del diritto di unirsi in matrimonio per persone dello stesso sesso], Spiegel Online 2017): l’art.



3, comma 3 vieta nuove unioni civili dal giorno di entrata in vigore della legge, ma rimangono valide le unioni esistenti, qualora non convertite in matrimonio. In altri Paesi invece, fra cui l'Olanda, il riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso non ha eliminato l'istituto dell'unione civile (vedi sez. 5). Ad ogni modo, tutti gli Stati che consentono i matrimoni tra partner dello stesso sesso riconoscono generalmente le unioni civili tra partner dello stesso sesso registrate in altri Paesi.

Dopo questo breve excursus europeo, l'attenzione verrà focalizzata sulla situazione in Italia e nei Paesi Bassi.

### 3. CONVIVENZE REGOLAMENTATE IN ITALIA E OLANDA

Il quadro legislativo italiano e quello olandese presentano dei netti contrasti su alcuni punti essenziali.

#### 3.1 UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO IN ITALIA

In Italia, una modernizzazione degli istituti familiari che rispondesse all'odierna varietà di forme affettive si era resa necessaria e inderogabile ormai da tempo (Zudè 2016: 1). Nel 2016, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare (Greco 2016) è entrata in vigore la Legge n. 76 sulle unioni civili, nota anche come Legge Cirinnà, dal cognome della deputata prima firmataria del relativo disegno di legge. Grazie a questa legge, il cui nome esteso è "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", l'Italia è rientrata tra quei Paesi europei che riconoscono legalmente le coppie omosessuali e il regime di convivenza al di fuori del matrimonio (Greco 2016). Con questa riforma del diritto di famiglia italiano sono stati introdotti "due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali" (Balestra 2017: 2).

Quindi, da un lato, la legge permette alle coppie omosessuali di unirsi civilmente riconoscendole quale "specifica formazione sociale", come recita il primo comma dell'articolo 1:

La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

e offrendo loro una serie di diritti e doveri molto forti, che avvicinano la loro unione al matrimonio. Dall'altro lato, la legge Cirinnà introduce, per le coppie eterosessuali e omosessuali, le convivenze, disciplinate dalla seconda parte del

testo. L'art. 1, comma 36 usa l'espressione "conviventi di fatto" definendoli come "due persone maggiorenni" (etero- o omosessuali)

unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per le coppie di fatto gli obblighi reciproci sono molto minori rispetto a quelli delle unioni civili e mancano i principali diritti (Esposito 2017). I contratti di convivenza sono stati pensati, infatti, per permettere ai conviventi di fatto registrati di "disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune" (art. 1, comma 50). Ciò significa che "i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro ménage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere" (Busani 2016).

In sintesi, la legge n. 76 sulle unioni civili è "un intervento legislativo fortemente impattante sul tema delle relazioni affettive, che [...] contribuisce a restituire un'immagine del diritto di famiglia in rapida, incessante e irrequieta evoluzione" (Balestra 2017: 2, 10). È la definitiva presa d'atto da parte del legislatore "circa la sussistenza di ulteriori archetipi di vincoli affettivi accanto al tradizionale modello matrimoniale" (Zudè 2016: 1).

### 3.2 IL MODELLO OLANDESE

Come in Italia, nei Paesi Bassi sono identificabili tre principali forme di convivenza giuridica. Oltre alla famiglia fondata sul matrimonio (*huwelijk*), la coppia può avvalersi dell'istituto dell'unione registrata (*geregistreerd partnerschap*) oppure optare per il contratto di convivenza (*samenlevingscontract*) creando così una famiglia di fatto.

Ma, diversamente da quanto si è verificato in Italia, nei Paesi Bassi l'evoluzione normativa ha segnato un'accurata pianificazione temporale che ha cambiato drasticamente il diritto di famiglia olandese. Le pietre miliari di questo percorso legislativo sono state nel 1998 l'introduzione dell'unione registrata per le coppie etero- e omosessuali e nel 2001 l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali (Boele-Woelki *et al.* 2006: 1). Ecco un quadro cronologico preciso.

1) Per prima è stata introdotta la Legge sull'unione registrata ("Wet geregistreerd partnerschap", per esteso "Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opnemings daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap" [Legge del 5 luglio 1997 in modifica del Libro 1 del Codice Civile e del Codice Penale in relazione all'inserimento in essi di disposizioni per l'unione registrata]). Entrata in vigore il 1 gennaio 1998, in realtà con un notevole ritardo rispetto ad altri Paesi, la legge è aperta a due persone, a prescindere dal loro sesso, che voglio-

no formalizzare la propria convivenza ma non intendono sposarsi. In seguito si è resa necessaria una modifica di altre leggi per uniformarle a quella sull'unione registrata. Tale intervento legislativo è sfociato, nel 17 dicembre 1996, nella "Aanpassingswet geregistreerd partnerschap" [Legge di adattamento unione registrata], per esteso "Aanpassingswet geregistreerd partnerschap tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk wetboek" [Legge di adattamento dell'unione registrata per adattare la legislazione all'introduzione dell'unione registrata nel Libro 1 del Codice Civile], entrata in vigore il 1 gennaio 1998 (Van Dijk *et al.* 1999: 7).

2) Il 1 aprile 2001 il governo olandese ha aperto l'istituto matrimoniale alle coppie dello stesso sesso con la "Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht" [Legge del 21 dicembre 2000 in modifica del Libro 1 del Codice Civile in relazione all'apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso], in breve "Wet openstelling huwelijk" [Legge apertura matrimonio]. L'Olanda è divenuta così il primo Paese in Europa a riconoscere il matrimonio per coppie gay grazie alla riforma dell'art. 30 del primo libro del codice civile olandese, che oggi recita che:

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.  
[Un matrimonio può essere contratto da due persone di sesso diverso o dello stesso sesso].

3) Il 1 marzo 2009 è entrata in vigore la Legge sulla promozione della continuazione della genitorialità e della separazione accurata ("Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding"), per esteso "Wet van 27 november 2008 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap" [Legge del 27 novembre 2008 in modifica del Libro 1 del Codice Civile e del Codice Penale in relazione alla promozione della continuazione della genitorialità dopo la separazione e all'abolizione della possibilità di conversione del matrimonio in unione registrata]. Questa legge ha cancellato la procedura dei divorzi lampo (*flits scheiding*), la possibilità cioè di convertire il matrimonio in un'unione civile: una possibilità spesso sfruttata come primo passo per giungere allo scioglimento dell'unione. Dal 2009 il divorzio si ottiene soltanto con l'intervento del giudice.

4) Il 1 aprile 2014 l'unione civile viene parificata al matrimonio su alcune questioni in merito alla genitorialità e al riconoscimento del figlio del partner (NJB 2013).

5) Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge sulla limitazione dell'entità della comunione dei beni (Wet "Beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen"), in base alla quale chi si sposa o contrae un'unione civile non lo fa più automaticamente in comunione dei beni (NJB 2017).

Seguirà ora un confronto tra la realtà olandese e quella italiana nell'ambito dell'unione civile.

#### 4. L'UNIONE CIVILE IN ITALIA E OLANDA: I PUNTI PRINCIPALI A CONFRONTO

Nell'ambito dell'unione civile, le differenze fra un Paese e l'altro dell'Unione Europea sono notevoli e riguardano soprattutto la possibilità di stipulare l'unione in un determinato Paese, i diritti derivanti da essa, il riconoscimento di un'unione stipulata all'estero da parte di un determinato Paese (Europa.eu). Le unioni civili create in Italia e Olanda hanno vari punti in comune ma fanno registrare anche qualche differenza.

##### 4.1 CONDIZIONI DI COSTITUZIONE, CONVERSIONE E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

Le condizioni per costituire un'unione civile in Olanda e in Italia sono simili, con l'importante eccezione che le unioni registrate olandesi sono aperte a persone di ambo i sessi, mentre quelle italiane sono riservate a persone dello stesso sesso.

Nei due Paesi, l'unione civile si contrae soltanto tra due persone (come nel caso del matrimonio), i contraenti devono essere maggiorenni e non possono avere uno stretto legame di parentela. In Olanda vengono escluse dalla possibilità di contrarre unione civile le persone poste sotto curatela (se il tutore non dà il permesso), mentre la legge italiana specifica che è escluso chi è stato condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (Greco 2016; per la parte olandese v. Rijksoverheid-a).

Anche le modalità sono simili. Nei due Paesi l'unione si contrae dinanzi all'ufficiale di stato civile (*ambtenaar van de burgerlijke stand*) e alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile (*archieff van de burgerlijke stand*), come nel caso del matrimonio (vedi definizione data dall'Ufficio centrale di statistica olandese, CBS).

Per sciogliere il vincolo, in Italia si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma lo scioglimento ha effetto immediato e non è obbligatorio il periodo di separazione, necessario invece nel caso del matrimonio (Esposito 2017).

Nei Paesi Bassi per lo scioglimento (*ontbinding*) del matrimonio è richiesto l'intervento del giudice. Invece, per porre fine a un'unione registrata è sufficiente una richiesta formulata dai due partner (Boele-Woelki *et al.* 2006: 219). Se la separazione avviene di comune accordo, sarà l'avvocato o un notaio a redigere una dichiarazione, da trasmettere al registro dello stato civile, in cui le due parti affermano di sciogliere la propria unione "con consenso reciproco". In caso di disaccordo tra i due partner, invece, interviene il giudice, operando con le stesse procedure del divorzio.

Nei Paesi Bassi l'unione civile può essere convertita in matrimonio presso qualsiasi comune, tramite un atto di conversione (*omzettingssacte*), senza necessità di testimoni: in linea di massima è una semplice procedura amministrativa. La conversione da matrimonio in unione registrata non è più ammessa dal 2009 (vedi sez. 3.2).

#### 4.2 DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI

Su vari punti salienti la legge olandese e quella italiana conferiscono gli stessi diritti e doveri. Uno di questi è l'uso del cognome. In Italia, la normativa prevede che le parti "per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome" (comma 10, art. 1). Anche in Olanda l'unione civile conferisce il diritto di scegliere il cognome del partner, che può essere registrato nel "Registro di base delle persone" (*Basisregistratie personen*) del comune di residenza, senza necessità di cambiare il proprio cognome (*Rijksoverheid-a*).

Un altro punto cruciale è il dovere di mantenimento. In Italia i partner hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento l'uno dell'altro:

dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. (comma 11)

Non si esplicita l'obbligo di versare gli alimenti (presente invece nella parte relativa alle convivenze di fatto (comma 65). Nei Paesi Bassi, quello del mantenimento è un obbligo importante che non decade dopo la cessazione dell'unione:

Na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap vervalt de onderhoudsplicht niet. Ook daarna moeten de partners voor elkaar blijven zorgen. Heeft één van de ex-partners na beëindiging van geregistreerd partnerschap of huwelijk niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan moet de ander partneralimentatie betalen. (*Rijksoverheid-a*)

[Dopo la separazione o cessazione di un'unione registrata non decade l'obbligo di mantenimento. Anche in seguito i partner dovranno continuare a prendersi cura l'uno dell'altro. Se uno degli ex partner, dopo lo scioglimento di un'unione registrata o un matrimonio, non ha sufficiente reddito per vivere, l'altro dovrà pagare gli alimenti]

Per quanto riguarda il regime patrimoniale, quello ordinario in Italia è la comunione dei beni, come nel caso del matrimonio civile. Ciò significa che tutti i possedimenti e debiti dei partner sono condivisi, a meno che le parti non pattiscano una diversa convenzione patrimoniale (Esposito 2017). Nei Paesi Bassi, invece, dal 1 gennaio 2018 non esiste più l'automatismo della comunione dei

beni in caso di matrimonio o unione civile (vedi sez. 3.2). Per quanto attiene alla pensione, nei due Paesi al partner spetta la pensione di reversibilità; in Olanda, a seconda del regime pensionistico sottoscritto (Rijksoverheid-a).

Nell'ambito dei diritti successori valgono in ambedue i Paesi le norme in vigore per il matrimonio (Esposito 2017); i partner registrati sono legittimi eredi come accade tra i coniugi, a meno che non venga deciso diversamente tramite testamento.

Altro elemento degno di nota è che la legge olandese concede ai partner registrati il diritto di astenersi dal rendere testimonianza in un processo nei confronti del proprio convivente: è il cosiddetto *verschoningsrecht* [diritto di esenzione], che vale per le persone legate da vincoli familiari (Rijksoverheid-a).

#### 4.3 DIFFERENZE UNIONE CIVILE – MATRIMONIO NEI PAESI BASSI

Gli effetti dei due istituti olandesi, matrimonio e unione civile, sono identici nella maggior parte degli ambiti giuridici. Ambedue prevedono un esteso pacchetto di diritti e doveri nei rapporti tra i partner, con molte conseguenze nei rapporti con terzi, particolarmente con lo stato (fisco, previdenza sociale, ecc.). Le differenze tra i due istituti sono essenzialmente due. Il primo è di carattere più formale, di cosmesi quasi: nell'unione registrata non esiste l'obbligo di scambarsi il sì. In altre parole, l'unione assume valenza giuridica nel momento della firma dell'atto, mentre nel caso del matrimonio è il sì degli sposi a conferire il valore giuridico (Dijkstra 2008: 40). La differenza non è di sostanza, tuttavia il significato simbolico non va sottovalutato e sembra anzi più importante di quanto si è propensi a credere. Il matrimonio è un rito, mentre l'unione civile esprime un accordo di natura pragmatica (Boele-Woelki *et al.* 2006: 173), un aspetto su cui si tornerà in seguito (sez. 6).

Un'altra differenza, più sostanziale, riguarda la posizione giuridica nei confronti dei minori, dove la legge olandese opera una distinzione tra coppie dello stesso sesso e di sesso diverso (Boele-Woelki *et al.* 2006: 61, 219).

Nei Paesi Bassi il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso è in buona parte uguale al matrimonio tra uomo e donna, ma si differenzia da quest'ultimo per quanto concerne la relazione con i figli. Un bambino che nasce all'interno di un matrimonio tra uomo e donna ha automaticamente come genitori i due coniugi o partner registrati: l'uomo è automaticamente il padre, anche se non è il padre biologico. Questo legame in termini di diritto di famiglia garantisce l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio e fa in modo che genitori e figli possano ereditare reciprocamente.

La nascita di un bambino all'interno di un'unione registrata creava inizialmente un rapporto di diritto di famiglia soltanto tra madre e figlio (Boele-Woelki *et al.* 2006: 35). Ma con la legge del 1 aprile 2014 sull'equiparazione sono state eliminate alcune differenze tra matrimonio e unione civile, tra cui il concetto di

presunzione di paternità: quando nell'unione civile uomo-donna nasce un bambino, il partner maschile diventa automaticamente il padre e non serve il riconoscimento per avere la paternità giuridica (NJB 2013). Questo fatto ha notevoli ripercussioni sulla posizione giuridica dell'uomo e del figlio in vari ambiti, come quello del cognome, la successione, la potestà (Boele-Woelki *et al.* 2007). Invece, per le coppie dello stesso sesso non vi è genitorialità automatica, a prescindere dal fatto che si tratti di matrimonio o unione registrata. In questi casi i rapporti di diritto di famiglia del figlio con il partner della madre o del padre si stabiliscono soltanto con il riconoscimento e/o l'adozione (Judex.nl). Dal 1 aprile 2014, tuttavia, nelle unioni tra due donne, la madre biologica e l'altra madre – detta *meemoeder* [co-madre] o *duomoeder* [madre bis] – in varie condizioni sono dispensate dalle regole di adozione o riconoscimento, acquisendo automaticamente la potestà genitoriale (Rijksoverheid 2014). Nelle unioni tra due uomini non vi è questa possibilità (Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017: 4).

In Italia, invece, le norme sulla *stepchild adoption* sono state stralciate: è stata eliminata dal disegno di legge l'ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un rapporto esterno, instaurando una condizione di genitorialità sociale con l'altro componente della coppia. L'unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell'"altra figura genitoriale" – non riceve alcun riconoscimento o tutela (Falletti 2016: 3).

## 5 SAMENLEVINGSCONTRACT – UNIONE DI FATTO

Oltre all'unione registrata, nei Paesi Bassi esiste il contratto di convivenza (*samenlevingscontract*), confrontabile all'unione di fatto italiana. Gli effetti principali sono il sorgere di diritti e doveri previsti da tale accordo, la possibilità di stabilire un regime patrimoniale, il dovere di mantenimento reciproco e quello di contribuire alle necessità della vita in comune in base alle proprie possibilità economiche.

Nei due Paesi, se si vuole concordare la divisione dei beni e delle spese, il tenore di vita, la pensione, i conti bancari, è possibile – seppur non indispensabile – stipulare un contratto di convivenza dal notaio. Per certe questioni, per esempio per usufruire della pensione del partner, e in generale per una gestione efficace e corretta della convivenza, è opportuno comunque formalizzare la convivenza sottoscrivendo un atto notarile, il quale vale unicamente tra le due parti (v. tra i vari siti notarili olandesi <http://notarisnodig.nl/familie-relatie/samenwonen/>).

Nei Paesi Bassi esiste anche la convivenza senza contratto (*samenwonen zonder contract*), stipulata tramite scrittura privata, ma con effetti giuridici limitati, riservati più che altro all'ambito fiscale e a quello dei sussidi statali.

Dalla *law in the books* si passa ora alla *law in action*, a come funzionano le leggi. Sotto questo profilo è interessante capire la motivazione che ha spinto il governo olandese a mantenere due istituti quasi identici. Il matrimonio e l'unione registrata sono forme di convivenza regolate per legge che hanno come requisito costitutivo l'intervento dello Stato. Sono pressoché uguali per quanto riguarda le condizioni di costituzione, le formalità di stipula, le clausole di scioglimento come pure i diritti e doveri, sia reciproci, sia nei confronti di terzi e dello Stato (Boele-Woelki *et al.* 2006: 219 e 232).

L'obiettivo della legge olandese sull'unione registrata era duplice. Da un lato, assicurare un equo trattamento delle coppie dello stesso sesso garantendo loro il riconoscimento pubblico della propria relazione, con effetti giuridici in buona misura corrispondenti a quelli derivanti dal matrimonio; dall'altro, attribuire alle coppie eterosessuali il diritto di stringere un legame che non fosse quello del matrimonio (Dijkstra 1999: 6).

Dopo l'introduzione, nel 2001, della legge sull'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, il legislatore olandese ha scelto di mantenere l'istituto dell'unione registrata, ritenendo che rispondesse a una "necessità sociale" (Boele-Woelki *et al.* 2006: 241). Tuttavia, contro l'esistenza di due vincoli, ambedue aperti a coppie dello stesso sesso e di sesso opposto, si sono levate diverse voci critiche, tra cui quella dell'Organizzazione nazionale dei notai olandesi (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), che ha lanciato un appello per abolire l'unione registrata (KNB 2014). Per nove notai su dieci essa rappresenta infatti un'opzione superata, visto che la sua funzione primaria – quella di dare una forma giuridica all'unione tra due persone dello stesso sesso – è già resa possibile con la legge sull'apertura del matrimonio. In quest'ottica, l'unione registrata non avrebbe alcun valore aggiunto rispetto al matrimonio (Nuytinck 2008: 11).

Il Ministero della Giustizia olandese ha deciso tuttavia di non abrogare l'unione registrata, basandosi sulle conclusioni di due relazioni commissionate dallo stesso ministero: il rapporto di Van Dijk *et al.* (1999), che ha indagato sul numero e sul gradimento delle unioni civili registrate, e quello di Boele-Woelki *et al.* (2006), inteso a valutare la diffusione delle due forme di vincolo. I loro dati rivelano che negli anni immediatamente successivi all'introduzione della legge sulle unioni registrate erano state soprattutto coppie dello stesso sesso ad usufruirne, ma dopo l'entrata in vigore della legge sull'apertura del matrimonio il loro numero ha iniziato a diminuire significativamente; ciononostante, in termini assoluti la popolarità delle unioni civili non risulta essere in calo, grazie alle registrazioni di coppie di sesso opposto (Boele-Woelki *et al.* 2006: 168).

Boele-Woelki e collaboratori hanno condotto la propria ricerca servendosi dei dati dell'istituto di statistica CBS e di questionari somministrati a notai e ufficiali dello stato civile, vale a dire alle due figure professionali coinvolte nell'applicazione delle due leggi. Per approfondire i risultati sono stati intervistati anche alcuni



avvocati esperti di diritto di famiglia, oltre a un certo numero di partner registrati e coppie unite in matrimonio (Boele-Woelki *et al.* 2006: 37-38, 161; Boele-Woelki *et al.* 2007: 61). La conclusione: mentre dal punto di vista giuridico non sussistono motivi per mantenere l'unione registrata, sotto il profilo sociologico la situazione si presenta più complessa. La decisione delle coppie di contrarre un'unione civile è spesso determinata da considerazioni di natura pragmatica, mentre nella scelta del matrimonio pesano il valore simbolico – frutto della tradizione – e l'elevata valenza emotiva (Boele-Woelki *et al.* 2006: 239, 176). Inoltre, le coppie dello stesso sesso dichiarano di essere spinte da una motivazione di natura emancipatoria, quella di cercare un riconoscimento esterno della propria relazione:

paren van gelijk geslacht vinden vaak dezelfde redenen belangrijk als paren van verschillend geslacht binnen dezelfde relatievorm. Er is één uitzondering, gehuwden met een partner van hetzelfde geslacht noemen vaak “erkenning door de buitenwereld” als een belangrijke beweegreden. (Boele-Woelki *et al.* 2006: 174)

[all'interno della stessa forma di rapporto, le coppie *same sex* riportano spesso le motivazioni già indicate dalle coppie di sesso diverso. Con un'eccezione: gli sposati con un partner dello stesso sesso puntano spesso sul “riconoscimento da parte del mondo esterno” come motivazione importante.]

Concludendo, la scelta a favore dell'una o dell'altra forma di vincolo è dettata non solo da motivazioni di natura pratica (finanziaria, religiosa, nascita di un figlio) ma anche da considerazioni più simboliche (valori emozionali) o da intenti emancipatori. Simbolismo e tradizioni sono, sotto forma di rituali, maggiormente presenti nel matrimonio, che è difatti un istituto antichissimo nelle nostre società:

Marriage is one of the most anchored concepts related to culture, society, and religion. It is considered as a cultural and Christian heritage. It is part of 'cultural heritage', highlighting a distinction on the criterion of the composition of a couple. (Wagner *et al.* 2014: 38)

L'unione registrata invece è vista come un accordo di natura pragmatica. I dati pubblicati nel 2017 dal CBS dimostrano che il numero di tali unioni ha avuto negli ultimi anni un trend ascendente più marcato rispetto al numero di matrimoni (CBS 2017; vedi anche StatLine-CBS).

## 7. DAL LATO DELLA COMUNICAZIONE

Dopo aver considerato la legge in una prospettiva sociologica, si prenderà ora in esame la dimensione linguistico-comunicativa. La lingua è una presenza fondamentale nel mondo del diritto, che suscita un interesse crescente da parte della sociolinguistica:

[...] the field of language and law has developed in a brisk and productive pace to become a dynamic fixture on the sociolinguistic landscape. From trials to jury deliberations, from credit card disclosures to law school socialization, from police interviews to citizen's emergency calls, language is the central vehicle through which the business of law is transacted. (Matoesian 2015: 701)

Di particolare importanza è la comunicazione esterna: una condizione essenziale per far funzionare le leggi. Per capire come i contenuti delle leggi sulle unioni civili vengono comunicati al cittadino olandese e italiano, la discussione verterà ora sul materiale legislativo, sulle fonti e sui canali di comunicazione usati, su convenzioni comunicative e questioni terminologiche.

### 7.1 IL MATERIALE LEGISLATIVO DELLE DUE LEGGI SULLE UNIONI CIVILI

La legge Cirinnà è composta da un unico e lungo articolo suddiviso in 69 commi. I primi 35 commi sono volti a disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso (Balestra 2017: 3), la seconda parte della legge disciplina la convivenza di fatto. La singolare strutturazione della legge si deve a un 'maxiemendamento' approvato dal Senato.

La legge olandese sulle unioni civili invece aggiunge la possibilità di contrarre un'unione registrata al Libro 1 del Codice Civile olandese, che disciplina il diritto delle persone e delle famiglie. A causa delle numerose modifiche, il testo della legge è intimamente intrecciato con altri articoli del Libro 1 e non costituisce un insieme organico (Van Dijk *et al.* 1999: 7; anche se il principale testo di riferimento è costituito dall'art. 80a-80g, titolo 5, Libro 1). Forse per questo motivo, i vari testi divulgativi che comunicano al pubblico gli effetti della legge – reperibili su siti di studi notarili o di avvocati, il sito dello Stato centrale Rijksoverheid e altri – non citano mai di prima mano gli articoli della legge.

Diversamente, il testo italiano si accontenta di sovrapporre il termine "parti dell'unione civile" a quello di "coniuge/i", evitando così tante modifiche del codice civile:

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. (comma 20)

Sebbene in questa sede non si intenda analizzare il linguaggio usato nella legge olandese sulle unioni registrate, è interessante citare il preambolo, che è formulato in un linguaggio arcaico e come tale si ritrova in apertura di tutte le leggi olandesi. Nei Paesi Bassi le leggi vengono ufficialmente emanate dal monarca reggente, anche se la costituzione stabilisce che esse vengono progettate con-

giuntamente dal governo e dal Parlamento (Rijksoverheid-b). È per questo motivo che il preambolo parla di “noi” (*wij*) e non di “Sua Maestà”. L’incipit è:

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. / Allen die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten. Alzo, wij in overweging genomen hebben dat...

[Noi, Beatrice, per la grazia di Dio, Regina dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau, ecc. ecc. ecc. / A tutti coloro che vedranno o sentiranno leggere la presente, saluti! facciamo sapere. Dunque, avendo noi preso in considerazione che...]

Dopo le considerazioni e i riferimenti specifici a leggi precedenti il preambolo si conclude con questa frase rituale:

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze.

[È così che Noi, avendo sentito la Divisione consulenza del Consiglio di Stato, e di comune accordo con gli Stati Generali, abbiamo approvato e compreso, come approviamo e comprendiamo con la presente].

La formula di chiusura della legge suona così:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

[Ordiniamo e disponiamo che la presente venga collocata nella Gazzetta Ufficiale e che tutti i dicasteri, le autorità, i collegi e funzionari interessati rispettino la scrupolosa esecuzione]

Segue la data con il nome e la carica del firmatario:

Gegeven (datum) De Minister/Staatssecretaris van ... (departement), ... (naam).  
[rilasciato (data) Il Ministro/Sottosegretario di ... (dicastero), .... (nome).]

## 7.2 FONTI E CANALI DI COMUNICAZIONE

Le principali fonti di comunicazione usate per informare il pubblico italiano sulla legge delle unioni civili sono articoli scritti da esperti giuristi, spesso anche su riviste online, articoli provenienti dai siti di studi notarili o di avvocati, interventi di vario tipo sui blog e infine numerosi articoli giornalistici. Colpisce particolarmente il dinamismo informativo mostrato dalla stampa quotidiana e periodica, che verosimilmente si spiega per la lunga attesa creata nella popolazione italiana, specialmente dopo “la pluralità di soluzioni che sono state elaborate” nel frattempo in tanti Stati membri dell’Unione Europea (Passaglia 2012: 4).

Nei Paesi Bassi, i canali usati per convogliare l’informazione sulle convivenze regolamentate per legge sono in parte diversi da quelli italiani. Online si trova-

no indagini sociologiche commissionate dal governo olandese per orientare le iniziative legislative. Un importante ruolo informativo viene tradizionalmente svolto dallo Stato centrale, il quale dispone di un canale ufficiale via web (Rijksoverheid.nl) che informa sulle varie iniziative governative e ministeriali. Questo sito fornisce un'informazione articolata, chiara e comprensibile, con l'intento di raggiungere tutte le fasce della popolazione, anche quelle con un basso grado di alfabetizzazione. Nella sezione <https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen> vengono spiegati al grande pubblico i contenuti di leggi, trattati e normative. Sull'argomento specifico dei nuovi modelli familiari si trovano informazioni dettagliate al link <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap>. Oltre alle informazioni fornite dallo Stato centrale, online si trovano numerose analisi e domande-risposte da parte di specialisti del settore, in particolare giuristi, studi notarili o legali (ad esempio <http://notarisnodig.nl/familie-relatie/samenwonen/>) nonché loro associazioni (vedi, ad esempio, il sito chiaro e articolato dell'Organizzazione nazionale dei notai olandesi KNB). Esistono anche banche dati specializzate, talvolta a pagamento: un esempio è Rechtsorde.nl, che si autodefinisce come la più grande banca dati in materia giuridica. Le testate giornalistiche in Olanda sembrano giocare un ruolo meno rilevante in quest'ambito rispetto a quelle italiane.

Un dato analogo emerge dall'indagine di Boele-Woelki *et al.*, secondo i quali le fonti d'informazione consultate dalle coppie olandesi per orientarsi nella scelta della forma di rapporto sono notai, amici e parenti, internet in generale, il sito della Rijksoverheid, oltre all'ufficio dello stato civile del comune di residenza, mentre gli avvocati sono consultati poco (Boele-Woelki *et al.* 2006: 170 e 187-188). Nell'indagine di Van Dijk *et al.* – su un campione scelto di 153 coppie sottoposte a sondaggi e interviste telefoniche – le fonti consultate erano invece, in ordine di preferenza: i media, depliant ministeriali e di altri enti o servizi pubblici, informazioni fornite oralmente dal comune di residenza, studi notarili (1999: 36). Il ruolo maggiore giocato dai media in questo caso specifico può essere riconducibile al fatto che la legge sulle unioni registrate fosse entrata in vigore appena un anno prima.

A dispetto della buona offerta informativa in Olanda, si è avvertita una certa disinformazione, particolarmente sugli effetti giuridici dell'unione registrata (Van Dijk *et al.* 1999: 36):

In de praktijk van het dagelijks (rechts)leven weten de meeste mensen niet het verschil tussen het geregistreerd partnerschap enerzijds en het ongehuwd en ongeregistreerd samenleven anderzijds. Men heeft er geen flauw benul van dat het geregistreerd partnerschap evenals het huwelijk een burgerlijke staat oplevert, terwijl dit niet het geval is bij ongehuwd en ongeregistreerd samenleven, al dan niet met een onderhands of notarieel samenlevingscontract. (Nuytinck 2008: 3)

[Nella quotidianità della vita (giuridica) la maggior parte delle persone ignora la differenza fra unione registrata da un lato e convivenza non matrimoniale e non registrata dall'altro. Non c'è la minima consapevolezza che mentre l'unione registrata produce uno stato civile, come succede con il matrimonio, ciò non avviene con i conviventi

non registrati o non sposati, a prescindere dal fatto che la convivenza sia stipulata in un atto notarile oppure con scrittura privata.]

Tra le raccomandazioni formulate da Boele-Woelki *et al.* vi è pertanto quella di fornire una informazione più mirata sui diritti e doveri delle convivenze formalizzate, al fine di migliorare il livello di conoscenze, visto che le indagini fanno emergere carenze conoscitive da parte dei cittadini (2006: 225). Ma c'è anche chi, per motivi di trasparenza legislativa, invoca la semplificazione del Libro 1 del Codice Civile olandese tramite la cancellazione delle unioni registrate (Nuytinck 2008: 5, 11), ritenendo che la presenza di leggi simili sul piano di diritti e doveri crei soltanto confusione.

### 7.3 COMUNICAZIONE CHIARA

Sul piano della comunicazione al pubblico i Paesi Bassi vantano una tradizione consolidata. Consapevoli che una buona parte della popolazione è di medio o basso livello di alfabetizzazione, le istituzioni olandesi cercano di adoperare un linguaggio comprensibile in tutti i settori, per garantire un equo accesso all'informazione da parte delle persone vulnerabili – quelle con un basso grado di alfabetizzazione, le minoranze etniche, le persone con varie forme di disabilità, ecc. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso sono stati lanciati numerosi provvedimenti e piani d'azione per semplificare il linguaggio usato dalle istituzioni e dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei cittadini. Queste iniziative si inseriscono in un trend internazionale di promozione dell'accesso all'informazione dei servizi pubblici come importante 'arena di azione' per la pianificazione linguistica, facendo in modo che le differenze linguistiche non limitino l'accesso all'istruzione, alla sanità, ai servizi giuridici e ad altri domini pubblici (Hall *et al.* 2011: 116, 117).

Da vari decenni dunque i servizi pubblici e gli organi dello Stato olandese studiano i modi migliori per rapportarsi al pubblico in maniera chiara ed efficace. Esistono attualmente diversi enti, pubblici e privati, specializzati in funzioni di assistenza e counseling linguistico. Un esempio recente è la creazione della *Kennisbank Begrijpelijke Taal* [Banca di conoscenze per un linguaggio comprensibile], che ospita centinaia di indagini sull'argomento (<http://www.kennisbank-begrijpelijketaal.nl/algemeen>). Anche nel vicino Belgio, specie nelle Fiandre, i servizi di comunicazione sono sempre più parte integrante delle istituzioni (Steurs 2016: 27-29).

L'interesse per un'informazione comprensibile è legato alla consapevolezza dei suoi benefici economici e sociali, in termini di meno lamentele, risparmio di tempo e denaro, immagine migliore per i fornitori dei servizi. Un settore per eccellenza che dimostra i vantaggi di una corretta ed efficace informazione al pubblico è quello sanitario (per un confronto tra la realtà olandese, tedesca e italiana vedi Ross & Magris 2012). Ma anche il mondo giuridico non rimane indietro; gi-

ustamente, perché è risaputo che la lingua della legge è troppo poco accessibile ai non giuristi: “The language of the law, which lawyers use to communicate in the legal domain, has a notorious reputation as a highly complex, overtly technical register, accessible only to the initiated” (Hafner 2014: 349). È attraverso la lingua della legge che viene disciplinata la vita sociale di ogni giorno della gente comune (*ibid.*), ma sul piano lessicale, sintattico e discorsivo di solito non si facilita la comprensione da parte dei non addetti: “Legal language is marked by its use of an obscure technical lexicon, adoption of ordinary words used in atypical senses as terms of art, archaic and foreign language-derived terminology and complex syntactic structures and conventions” (Ainsworth 2014: 43). In molti Paesi cresce pertanto l’impegno per semplificare il linguaggio giuridico: nell’interesse della giustizia sociale e penale e in favore della democrazia partecipativa (Hall *et al.* 2011: 282; vedi anche González Ruiz 2014 per un’interessante argomentazione a favore della comunicazione accessibile e del *plain language approach* in ambito giuridico).

Oltre a figure professionali come documentalisti e terminology manager, servono quindi mediatori tra i contenuti giuridico-legislativi e l’informazione all’utenza, con lo scopo di migliorare l’accessibilità e la comprensibilità al pubblico degli interventi giuridici. Il compito è particolarmente delicato in questo settore, vista la “costante tensione” tra i servizi giuridici che si aggrappano alle “formulazioni giuste” e i servizi di comunicazione continuamente alla ricerca di un linguaggio semplice e accessibile (Steurs 2016: 27). In Belgio, dal 2002 viene pubblicato il “barometro della giustizia” (*justitiebarometer*). Uno dei risultati più eloquenti della quarta e ultima edizione (2014) è la constatazione che la giustizia funziona bene ma comunica male: il 61% delle persone intervistate sulle loro esperienze con le procedure dei tribunali ritiene non sufficientemente chiaro il linguaggio giuridico (Phonecom 2014: 15). Notevoli sono, sotto questo profilo, due iniziative recenti: nel 2016 l’università fiamminga KU Leuven ha organizzato un convegno per promuovere una riforma del linguaggio giuridico fiammingo nel senso di una maggiore comprensibilità e trasparenza (vedi Moor *et al.* 2017, che hanno curato un rapporto con suggerimenti per una revisione critica di convenzioni e norme esistenti); e nel settembre 2017 si è tenuto un apposito convegno che ha raccolto giuristi, linguisti e traduttori/interpreti, olandesi e fiamminghi, ma anche esperti provenienti dai territori olandesi d’oltremare (Vidal 2017).

Dato che la terminologia costituisce il marchio distintivo del discorso giuridico (Prieto Ramos 2014: 121), a conclusione del presente lavoro saranno presentate alcune riflessioni di carattere terminologico intorno alle unioni civili olandesi e italiane. La terminologia è un punto cruciale nella comunicazione esterna: per il requisito della precisione, serve sempre inserire nel proprio testo un “relevant set of inescapable legal terms” (González-Ruiz 2014: 75), senza tuttavia indulgere in termini gergali od oscurantisti (Moor *et al.* 2017: 8-9). Ancora più impegnativa è la gestione terminologica ai fini della traduzione, per la quasi costante assenza di piena sovrapposizione concettuale, per il carattere *culture-bound* della maggior parte dei concetti giuridici e la complessità dei loro strati semantici: “The cul-

ture-bound and evolving nature of most legal concepts, the complexity of their semantic layers and the various degrees of asymmetry between their native legal systems and sources explain the added difficulty of terminological work in this area” (Prieto Ramos 2014: 121).

## 8. COMUNICAZIONE E TERMINOLOGIA

Innanzitutto verranno analizzati i nomi dati alle nuove forme di rapporto e delle leggi che le disciplinano. Seguirà poi un’analisi di alcuni procedimenti morfologici e convenzioni terminologiche, che faranno emergere interessanti differenze interculturali e interlinguistiche.

### 8.1 LE DENOMINAZIONI

Esiste una varietà di termini per designare l’unione civile nei Paesi europei. Sembra prevalere la denominazione “partnership registrata” (Olanda, Danimarca, Finlandia, Svizzera, in Germania “partnership di vita registrata”), che attiene anche al diritto dell’Unione Europea (Zudè 2016: 13). Il riferimento all’atto di registrazione rassicura sul grado di tutela offerto dalle autorità. In alternativa al termine “partnership” c’è “unione” (Italia), mentre gli aggettivi variano soprattutto da “registrato” a “civile” (Italia, Irlanda) e a “legale” (Lussemburgo). In altre culture emerge il concetto di “patto” e di “solidarietà”, come in Francia (“patto civile di solidarietà”) o Grecia (“patto di libera convivenza”), oppure quello di “coabitazione”, come in Belgio (nome francese: “cohabitation légale”, nome fiammingo: “wettelijke samenwoning”; vedi Zudè 2016: 15, 21).

Ovviamente, i vari termini coprono concetti soltanto parzialmente sovrapponibili e non costituiscono veri e propri equivalenti. A proposito dell’equivalenza italiano-olandese del termine “unione civile”, Zudè (2016: 13), che ha preso in esame anche l’ordinamento fiammingo, rileva che la divergenza concettuale:

è riconducibile in primis alla sostanziale diversità degli ordinamenti sopracitati, nel loro complesso, rispetto a quello italiano, e, in particolare, al fatto che [...] l’istituto matrimoniale è aperto anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, sulla base del principio della neutralità sessuale nei confronti della legge, motivo per cui un istituto giuridico familiare rivolto unicamente a tali coppie (come è il caso dell’“unione civile” italiana) non ha ragione di esistere.

Tuttavia, nonostante “la mancanza di identità concettuale e le differenze di disciplina sostanziale” l’affinità si rileva per il fatto che:

entrambe le forme di partnership registrata danno origine ad uno *status familiae* e prevedono una rosa più ampia di diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell’unione rispetto a quelli derivanti dalle coabitazioni legali olandese e italiana.

## 8.2 I NOMI ABBREVIATI DELLE LEGGI

In italiano, per formare una versione abbreviata del nome di una legge – utile per la comunicazione al pubblico ma anche per quella tra esperti – si riporta il numero e/o la data della legge, oppure si menziona il nome dell'autore del disegno di legge. Inoltre, la parola “legge” può essere ridotta alla lettera iniziale o eliminata ricorrendo al solo numero della legge. Un altro modo abbreviativo è quello di riportare le parole chiave della legge. Nel caso dell'unione civile ci troveremo così di fronte a numerose varianti:

*la L. 20 maggio 2016, n. 76 / la legge 20 maggio 2016, n. 76 / la legge Cirinnà / il ddl Cirinnà / la L. n. 76/2016 / la 246 / la legge sulle unioni civili*

Le convenzioni olandesi seguono schemi più rigidi, con meno variazione. Mentre il nome esteso delle leggi olandesi segue spesso la sequenza Legge di + (data) + contenente/in modifica di + (sintesi del contenuto), la denominazione abbreviata ha come format: Legge + parola chiave. Esempi: *Wet geregistreerd partnerschap* [Legge unione registrata], *Wet openstelling huwelijk* [Legge apertura matrimonio]. Meno personalismi dunque, con abbreviazioni e parole chiave che si richiamano soprattutto alle possibilità espressive della composizione nominale o aggettivale, tra gli strumenti più proficui della lingua olandese (Ross 2000: 11). Rispetto al nome dell'autore o al numero della legge, l'uso di parole chiave, magari sotto forma di composti trasparenti, ha un potere esplicativo decisamente maggiore. Di norma, nel sistema olandese, il nome esteso della legge è affiancato dalla forma abbreviata posta fra parentesi, che fungerà poi da riferimento nella comunicazione interna/istituzionale ed esterna. Esempio:

*Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)*  
[Adattamento della legislazione all'introduzione dell'unione registrata nel Libro 1 del Codice Civile (Legge di adattamento unione registrata)]

Questo raffronto delle diverse convenzioni nella designazione delle leggi è una valida conferma dell'affermazione di Wagner *et al.* (2014: 39), secondo i quali “Cultural transfer is a key element in legal language”: un transfer culturale che è però strettamente collegato alle risorse linguistiche disponibili. Nei prossimi sottoparagrafi si daranno ulteriori esempi di tale disponibilità morfologico-lessicale, utili anche al traduttore giuridico.

## 8.3 CORRISPONDENZE OLANDESE-ITALIANO

Tra le corrispondenze sono da citare le collocazioni, tipiche per ogni lingua giuridica. Nel caso specifico, si pensi ad esempi olandesi-italiani come *een geregi-*



*streerd partnerschap aangaan/sluiten/afsluiten* [concludere/sottoscrivere/contrarre una unione registrata], *een huwelijk voltrekken* [contrarre un matrimonio], *een geregistreerd partnerschap beëindigen* [terminare un'unione civile]. Da registrare inoltre l'uso del participio presente, caratteristico della lingua giuridica italiana (es. "documento attestante la costituzione del vincolo", "avente ad oggetto", "recante la regolamentazione", "soggetto erogante l'assegno di mantenimento"; anche in forma nominalizzata, come "il contraente") e riscontrabile anche nel giuridico olandese, sebbene sia sempre più riservato ad espressioni rituali: lo si ritrova soprattutto nei titoli delle leggi (es. *wet houdende* [legge contenente]).

Più interessanti comunque sono i contrasti tra le due lingue. Saranno illustrati in tre ambiti: termini inglesi, parole composte vs. parole generiche, neologismi.

#### 8.4 L'USO DELL'INGLESE

Una differenza fra i testi olandesi e italiani consultati riguarda l'uso di termini inglesi. Nonostante la lingua inglese sia tipologicamente vicina a quella olandese, nella comunicazione giuridica dall'esperto olandese al pubblico non esperto vengono evitati gli anglicismi. Al contrario, nella comunicazione italiana al pubblico si riscontrano vari termini inglesi, ad esempio *step child adoption*, *coppie same sex*, *matrimonio gay*. Questo è conforme a quanto rileva Scarpa sulla "massiccia presenza di anglicismi in italiano" (2014: 16). La terminologia inglese è di aiuto anche quando il giurista o lo studioso italiano si confronta con i realia delle culture del nord Europa. Un esempio: "L'ordinamento olandese prevede il *Registered Partnership Act* del 1998" (Valvo 2013: 21).

#### 8.5 COMPOSTI E TERMINI GENERICI

Per formare nuovi termini, la composizione è tra i procedimenti più seguiti nel sistema linguistico olandese, come del resto nelle altre lingue germaniche. Alcuni esempi tipici di nomi composti nella legislazione olandese in materia di convivenze sono: *erfrechten* [diritti successori], *zorg- en onderhoudsplicht* [dovere di assistenza e mantenimento], *nabestaandenpensioen* [pensione di reversibilità], *samenlevingscontract* [contratto di convivenza], nonché tecnicismi ancora più specializzati come *vaderschapspresumptie* [presunzione di paternità]. Alcuni termini chiave fungono da matrice per generare nuovi composti. Un esempio calzante è il termine *partner*: *partnerregistraties* o *partnerschapsregistraties* [registrazioni civili], *partnergeregistreerden* [registrati civili], *partnerpensioen* [pensione versata al partner], *partneralimentatie* [alimenti spettanti al partner], *partneradoptie* [adozione da parte del partner].

Caratteristica delle lingue speciali olandesi è anche la formazione di termini tramite la derivazione e soprattutto composizione aggettivale: sono procedimen-

ti attivi anche nella lingua comune, dove però sono meno dinamici e assolvono funzioni più espressive che denotative. Qualche esempio tratto dai testi consultati: *vermogensrechtelijke rechtsgevolgen* [conseguenze giuridiche relative al diritto patrimoniale], *huwelijkse voorwaarden* [condizioni matrimoniali], *gelijkgeslachtelijke paren* [coppie dello stesso sesso], *familierechtelijke band* [legame di diritto familiare], *belastingrechtelijke aspecten* [aspetti tributari].

In italiano l'aggettivo derivato, in particolare quello relazionale, costituisce una categoria saldamente ancorata nel sistema linguistico e la combinazione nome + aggettivo è assai frequente, sia nella lingua comune che nelle lingue speciali. Alcuni esempi tratti dai testi consultati: *cause impeditive*, *istituto matrimoniale*, *cognome coniugale*, *assemi alimentari*, *dati anagrafici*, *convenzioni patrimoniali*. In molti casi simili, l'aggettivo si 'traduce' in olandese come modificatore a sinistra del composto nominale.

Inoltre, diversamente dalla lingua olandese, quella italiana tende all'uso di termini generici, ad esempio *parte* (come in *ciascuna delle parti / l'altra parte*), che "può essere parzialmente accostata nell'ordinamento olandese ai *geregistreerde partners*" (Zudè 2016: 24); *vincolo* nel senso di "unione civile" o "matrimonio", come in *modalità di estinzione del vincolo*; *soggetto* come in *soggetto percettore*. Diversi nomi generici o astratti possono essere usati al plurale, ad esempio *le unioni civili*, *le convivenze*, *gli alimenti*, *le tutele*: una particolarità quasi esclusa dalla lingua olandese.

## 8.6 NEOLOGISMI E TECNICISMI

I termini possono essere studiati da tre diverse angolature: linguistica, concettuale o comunicativa (Steurs 2016: 94-95). Nella comunicazione esterna lo sforzo di tradurre il linguaggio giuridico in un linguaggio meno tecnico e più comprensibile porta spesso alla ricerca di termini efficaci e a maggior impatto. Al riguardo, la legge sulle unioni civili offre soluzioni talvolta molto creative dimostrando come il linguaggio giuridico sia un sistema dinamico che cambia continuamente adattandosi all'evoluzione della società.

L'esempio forse più calzante è la terminologia relativa al concetto di 'genitore'. Nelle nuove forme di convivenza olandesi si fa distinzione tra il genitore giuridico (*juridisch ouder*), cioè chi è agli occhi della legge (legalmente) il genitore, il genitore biologico (*biologisch ouder*), la cui genitorialità è basata sulla realtà biologica/genetica, e il genitore sociale (*sociaal ouder*), la cui genitorialità è basata sulla realtà sociale (Vonk 2013: 517). Con il fenomeno della gravidanza surrogata si è coniato anche il termine di *wensouder* [genitore su richiesta]. Nella divulgazione italiana sulle unioni civili si riscontrano soprattutto i termini "genitore biologico" (o il sinonimo "genitore di sangue") e "genitore sociale".

Alla stessa maniera si distinguono varie tipologie di madri: la *juridische moeder* [madre giuridica, detta anche *wettelijke moeder*] si contrappone alla *geboortemoeder*

[madre biologica, detta anche *biologische moeder*]. Nel caso di coppie dello stesso sesso, i già citati termini *duomoeder* e *meemoeder* indicano la co-maternità assegnata alla donna sposata o unita civilmente con la madre biologica del figlio. Altre formule potranno sorgere con la diffusione delle *meeroudergezinnen* [famiglie con più genitori].

Come si può evincere da questi esempi, un ruolo importante viene giocato dal procedimento morfologico del *clipping*, dove cioè una parte della parola viene accorciata o cancellata. Le formazioni più consolidate sono quelle che utilizzano i prefissoidi *homo/omo* e *hetero/etero*, ad esempio *homohuwelijk* [matrimonio omosessuale], *homoparen* [coppie gay], *heteroparen* [coppie etero], *geregistreerd heteropartnerschap* [unione civile per eterosessuali]. Interessanti esempi di clipping in italiano sono *famiglia omogenitoriale* e *plurigenitorialità*.

Infine, da notare i giochi sinonimici. Per indicare le coppie dello stesso sesso, l'olandese adopera, con gradi di formalismo diverso, *paren van gelijk geslacht/van hetzelfde geslacht*, *homoseksuele paren*, *homoseksuelen* – opposti a *paren van verschillend geslacht / heteroseksuele paren / heteroseksuelen*, ricorrendo anche ad abbreviazioni standardizzate (*homo's*, *hetero's*) e a forme più precise: *man/man-paren* [coppie uomo-uomo], *man/vrouw-paren* [coppie uomo-donna] e *vrouw/vrouw-paren* [coppie donna-donna].

## 9. CONCLUSIONE

Nel presente lavoro si sono visti significativi contrasti tra due Paesi nella regolamentazione delle varie forme di convivenza. Mentre l'Olanda ha seguito un lungo e articolato percorso legislativo che ha condotto a un graduale riconoscimento di differenti modelli di struttura familiare, l'Italia soltanto di recente si è allineata ai molti altri Paesi in cui si erano “diffuse diverse soluzioni per organizzare giuridicamente le relazioni familiari che esulano dal modello consegnato dalla tradizione” (Zudè 2016: 1).

Tale differenza si rispecchia anche nell'informazione al pubblico. In Italia si ravvisa un notevole attivismo da parte del mondo giornalistico, oltre che degli esperti del settore, per orientare i cittadini circa le novità apportate dalla legge sulle unioni civili. Nei Paesi Bassi invece, il flusso informativo sulle varie leggi è gestito in parte da privati – esperti giuridici, associazioni e altro – ma anche dagli organi dello Stato centrale (*Rijksoverheid*), con un ruolo marginale riservato alla stampa giornalistica.

Il presente argomento porta alla luce un interessante mix di neologismi e termini giuridici tradizionali, sottolineando come la legge sia un processo dinamico che cambia continuamente adattandosi alle differenti necessità sociali (Sandrini 2006: 114). L'analisi della terminologia permette di osservare innovativi procedimenti morfologici nelle due lingue, come il *clipping*, ma anche tradizionali contrasti interlinguistici, come la netta tendenza in olandese a usare sinonimi latini

e a creare neologismi tramite le forme composte, e l'uso in italiano di anglicismi e parole generiche. Come afferma Tiersma (2008: 23), il linguaggio giuridico, nonostante sia considerato arcaico, altamente formale, ridondante, preciso, sa anche essere innovativo e informale.